

23667-18



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

M

CO

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 05/04/2018 -
CC

R.G.N. 4684/2016

Ca. 23667
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4684-2016 proposto da:

MARIA ANTONIETTA, in proprio e quale legale
rappresentante della Società SRL, elettivamente domiciliati
in)
|)
;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in)
)

che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MARIA ANTONIETTA, in proprio e quale legale
rappresentante della Società SRL, elettivamente domiciliati
in)
, presso lo studio dell'avvocato

12

3586
18

:

;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 4277/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che la Corte d'appello di Roma dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Maria Antonietta, in proprio e nella qualità di legale rappresentante e liquidatrice di s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Latina, pronunciata nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e della Direzione Territoriale del Lavoro di Latina, con la quale era stata rigettata l'opposizione a ordinanza ingiunzione che aveva irrogato alla predetta una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3, terzo comma, della l. 73/2002, in ragione dell'impiego di due lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture obbligatorie;

che la Corte territoriale, premesso che la aveva proposto appello con atto notificato il 9/10 luglio 2014 e che all'udienza del 5 novembre 2014, essendole stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, aveva chiesto e ottenuto termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello nei confronti della Direzione territoriale del lavoro, osservava che la richiesta di rinnovazione della notifica nulla era tardiva, essendo la già decaduta dal diritto di impugnare al momento in cui detta richiesta era stata avanzata, per avvenuto decorso del termine lungo di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. dalla sentenza impugnata, pubblicata il 9 gennaio 2014, con preclusione di qualsiasi effetto sanante della nullità della vocatio in ius;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la a
sulla base di un unico motivo;

che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha resistito con
controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale, a sua volta
resistito dalla con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

Che con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell'art. 163 secondo comma cod. proc. civ. in relazione
agli artt. 163 n. 7 cod. proc. civ., 163 bis cod. proc. civ., 327 cod.
proc. civ., 342 cod. proc. civ. e 359 cod. proc. civ. Osserva che dalla
lettura della sentenza si evince che la decadenza dell'appellante dal
diritto di impugnare per avvenuto decorso del termine di sei mesi ex
art. 327 cod. proc. civ. è ricondotta non già a un originario mancato
rispetto del termine, atteso che, come riportato in sentenza, la
notifica della citazione in appello era avvenuta il 9 luglio 2014 e la
sentenza appellata, non notificata, era stata depositata il 9 gennaio
2014, ma alla inidoneità della rinnovazione della citazione per la data
dell'udienza successivamente fissata per il 5 novembre 2014,
rinnovazione cui era stata attribuita efficacia sanante ex nunc. Da ciò
la denunciata errata applicazione dell'art. 164 secondo comma cod.
proc. civ., dovendosi attribuire alla sanatoria prevista dalla citata
norma - che secondo la giurisprudenza di legittimità è applicabile
anche in appello ed opera con efficacia ex tunc, quando, come nella
specie, interviene a sanare un vizio della vocatio in ius - l'idoneità ad
impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che con ricorso incidentale parte resistente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 163 bis e 163 II comma cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., osservando che la rinnovazione della notifica disposta all'udienza del 5/11/2014 per l'udienza del 6/5/2015 era stata effettuata in data 10/2/2015, in violazione del termine di comparizione di 90 giorni previsto dall'art. 163 bis cod. proc. civ.;

che in ordine al ricorso principale di osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 cod. proc. civ. (Cass. n. 17474 del 09/08/2007, 17951 del 1/7/2008) con una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc";

che, pertanto, nel caso in disamina, l'assegnazione del termine per la rinotifica ha comportato la sanatoria delle originarie carenze dell'atto con effetti ex tunc, che retroagiscono, cioè, alla data del ricorso tempestivamente depositato, talché ha errato la Corte d'appello a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività;

che, una volta affermata la tempestività del ricorso, la sentenza va cassata, rimettendo al giudice del rinvio, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, l'esame della questione posta con il ricorso incidentale, concernente le conseguenze della violazione del rispetto del termine di comparizione previsto dall'art. 163 bis cod. proc. civ. Di tale ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento di quello principale, va dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse, perché proposto dalla parte rispetto alla quale non è ravvisabile soccombenza in relazione a questione implicitamente ritenuta assorbita dal giudice del merito nella pronuncia di accoglimento, riproponibile nel giudizio di rinvio (sul

punto Cass. Sez. n. 3796 del 15/02/2008 e molte altre successive conformi : "Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la "ratio decidendi" da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio");


PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Dichiaro inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma il 5/4/2018

Il Presidente

Pietro Curzio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **01 OTT, 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Isabella Panacchia

